

A tutte le aziende Socie
**c.a. Legale rappresentante,
Responsabile d'azienda**

Circolare n. 28

23 maggio 2018

Oggetto: Chiarimenti Agenzia Entrate su detrazioni per SdA abbinati a impianti FV esistenti

Gentili Soci,

vi informiamo che il 27 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Circolare 7/E](#) "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017" nella quale vengono forniti ulteriori chiarimenti riguardo all'applicazione della **detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo ad essi abbinati**.

Impianti fotovoltaici

La Circolare 7/E del 27 aprile 2018 ribadisce (a pag. 245) che tra i lavori agevolabili finalizzati al conseguimento di risparmi energetici rientra, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia **posto direttamente al servizio dell'abitazione**.

La Circolare 7/E precisa inoltre che tale detrazione:

- è **cumulabile** con il meccanismo dello **scambio sul posto e del ritiro dedicato** a condizione che l'impianto installato sia posto direttamente al servizio dell'abitazione;
- **non è cumulabile con la tariffa incentivante** (art. 9, comma 4, del DI 19 febbraio 2007 e Circolare 19.07.2007 n. 46, paragrafo 5);
- è **comunque esclusa** qualora la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri esercizio di **attività commerciale** come, ad esempio, nell'ipotesi di impianto con **potenza superiore a 20 kW** e di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell'abitazione (Risoluzione 2.04.2013 n. 22).

Sistemi di accumulo

La Circolare 7/E precisa (a pag. 246) precisa che:

"L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso."



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



In ogni caso, il limite di spesa dei 96.000 € rimane unico per tutte le tipologie d'intervento detraibili. A titolo esemplificativo se l'acquisto del sistema di accumulo è effettuato in un periodo di imposta successivo a quello di acquisto dell'impianto fotovoltaico, ai fini del raggiungimento del suddetto limite di spesa, occorrerà tener conto delle spese precedentemente sostenute per l'impianto fotovoltaico.

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Michelangelo Lafronza

Allegati:

- *all_1 – [Agenzia Entrate - Circolare 7/E del 27 aprile 2018](#)*